



COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)



Reg. del

Prot. **S.F.S.F.** del **11-04-2017**

Ordinanza n. **145** del **12/03/2017**

OGGETTO: demolizione fabbricato pericolante in Amatrice Fraz. Cornelle di Sotto, adibito a abitazione e stalla, Fg 123 p.la n. 5.

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 ed il giorno 30 ottobre 2016 da un violento terremoto e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione delle "Zone Rosse";

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 di interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente/alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO CHE all'interno del centro abitato di Cornelle di Sotto, insiste un edificio pericolante adibito a abitazione e stalla, identificato nel NCEU al foglio 123 particella n. 5 sub. \, gravemente danneggiato dal sisma del 24.08.2016 e del 30.10.2016;

DATO ATTO, altresì, che il suddetto edificio risulta in imminente pericolo di crollo ed incombe sulla adiacente viabilità pubblica;

APPURATO che il fabbricato sopra citato, catastalmente, risulta di proprietà di:

- GIANCARLI MARISA nata a ROMA (RM) il 18/01/1947 GNCMRS47A58H501C Proprieta' 11/36
- OVIDI DE SANCTIS MARIO nato a AMATRICE (RI) il 22/07/1945 VDDMRA45L22A258Q Proprieta' 25/36;

DATO ATTO, altresì, che il suddetto fabbricato non risulta vincolato, da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

CONSIDERATO l'aggravarsi della minaccia di crollo;

VISTA la scheda di valutazione GTS n. 5B del 07/02/2017, che allegata al presente provvedimento ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva: *“Gruppo di fabbricati abitativi in aggregato in muratura di pietrame con tetti in legno e laterocemento. L'aggregato presenta gravi lesioni alle murature portanti di più unità strutturali con crolli parziali di muratura e pericolo imminente di crollo su pubblica via e su fabbricati adiacenti. Vista l'impossibilità di un abbattimento selettivo senza pregiudicare le unità strutturali meno lesionate si propone la demolizione totale dell'intero aggregato.*

Si rileva che in adiacenza a detto aggregato vi è installato un bombolone di gas GPL carico da svuotare e bonificare.”;

CONSIDERATO che le recenti scosse sismiche, registrate negli ultimi giorni e le copiose precipitazioni e il gelo, hanno ulteriormente aggravato le condizioni, già gravi, dell'edificio di che trattasi, rendendole quanto mai precarie;

CONSIDERATO in base a tutto quanto sopra esposto, l'aggravarsi della minaccia di crollo sulla pubblica via adiacente e l'esistenza di un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica, e che ogni ulteriore indugio potrebbe gravemente aumentare il pericolo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *“il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”.*

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari degli immobili prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

RITENUTO di dover produrre ampia documentazione fotografica atta a determinare lo stato di consistenza dell'immobile medesimo e a raffigurarne le condizioni;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *“primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;*

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante *“ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*, ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica *“Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili”*
- L'art. 6, in rubrica *“Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali”*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante *“attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori”*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante *“diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali”*;

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: *“Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti”*;

DATO ATTO che l'intervento di demolizione oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità e di comprovata utilità pubblica;

VISTO l'articolo 50 comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

ORDINA

LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata;

LA DEMOLIZIONE TOTALE del fabbricato sopra descritto sito nella Fraz. Cornelle di Sotto, censito al NCEU al Fg. 123 particella n. 5 sub. \, adibito a abitazione e stalla, meglio indicato nella planimetria catastale allegata, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento è in accordo con quanto convenuto con la scheda di valutazione GTS n. 5B del 07/02/2017, che allegata al presente provvedimento ne costituisce sua parte integrante sostanziale, dalla quale si rileva: *“Gruppo di fabbricati abitativi in aggregato in muratura di pietrame con tetti in legno e laterocemento. L'aggregato presenta gravi lesioni alle murature portanti di più unità strutturali con crolli parziali di muratura e pericolo imminente di crollo su pubblica via e su fabbricati adiacenti. Vista l'impossibilità di un abbattimento selettivo senza pregiudicare le unità strutturali meno lesionate si propone la demolizione totale dell'intero aggregato.*

Si rileva che in adiacenza a detto aggregato vi è installato un bombolone di gas GPL carico da svuotare e bonificare.”;

CHE il detto intervento venga eseguito da parte dei Vigili del Fuoco senza oneri a carico dei proprietari, per quanto possibile;

CHE copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- Ai VV.F. presso il COA;
- al COI;

- al DICOMAC;
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;

ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

di notificare la presente ordinanza a:

- GIANCARLI MARISA nata a ROMA (RM) il 18/01/1947 GNCMRS47A58H501C Proprietà 11/36
- OVIDIDE SANCTIS MARIO nato a AMATRICE (RI) il 22/07/1945 VDDMRA45L22A258Q Proprietà 25/36;

in qualità di proprietari dell'immobile de quo.

Amatrice li 12/03/2017

IL SINDACO
F.to Pirozzi Sergio

